



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 27 novembre 2018

L'AGENDA DEI LAVORI

- 1) "ASSEGNO SOCIALE, EXTRACOMUNITARI DISCRIMINATI": I DUBBI DEI TRIBUNALI
- 2) NOTAI E TUTELA DELLA CONCORRENZA: L'AUTORITA' GARANTE PUO' SOLLEVARE QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'?
- 3) CONFISCA DI BENI ALLA MAFIA, LA CASSAZIONE DENUNCIA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DIVERSE CATEGORIE DI CREDITORI

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 4 DICEMBRE e nella camera di consiglio del 5 DICEMBRE.

In allegato le relative sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce "calendario dei lavori".

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce "atti di promovimento".

Roma, 27 novembre 2018



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 26 novembre 2018

UDIENZA PUBBLICA 4 DICEMBRE 2018

STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI E ASSEGNO SOCIALE.

Straniero - Straniero legalmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno dieci anni - Concessione dell'assegno sociale - Requisito della titolarità della carta o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

(R.O. 255/2016, 275/2016)

Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, (R.O. 255/2016) solleva, in riferimento agli articoli 3, 10, comma secondo, quest'ultimo in relazione all'articolo 14 della CEDU, e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina la concessione della prestazione dell'assegno sociale in favore degli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio italiano da almeno dieci anni alla titolarità della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La disposizione denunciata prevede, al primo periodo, che "Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno". Secondo la lettura della disposizione censurata da parte del giudice rimettente l'aver previsto solo per gli stranieri, ai fini del diritto all'assegno sociale, l'ulteriore requisito della titolarità della carta o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri, entrambi legalmente soggiornanti nel territorio nazionale. Sarebbe condizionato irragionevolmente, osserva il rimettente, il diritto al sostentamento non solo al requisito del legale soggiorno ma anche alla titolarità della carta o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La norma contrasterebbe, inoltre, con l'articolo 10, comma secondo, della Costituzione, in relazione all'articolo 14 della CEDU, secondo cui è vietata ogni discriminazione fondata sull'origine nazionale, nonché con l'articolo 38 della Costituzione, in quanto il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale del cittadino straniero, legalmente soggiornante in Italia da più di dieci anni, sarebbe limitato dal possesso di una certificazione di tipo amministrativo.

Anche il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, (R.O. 275/2016) dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui subordina la concessione della prestazione dell'assegno sociale in favore degli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio italiano da almeno dieci anni, alla titolarità della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il rimettente, il quale evoca gli articoli 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 14 della CEDU, spende argomenti analoghi a quelli del Tribunale di Torino.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norma censurata

L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Articolo 80. (Disposizioni in materia di politiche sociali)

In vigore dal 1 gennaio 2007

(omissis)

19. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 4 DICEMBRE 2018

ATTIVITÀ DISCIPLINARE DEI CONSIGLI NOTARILI E COMPETENZA DELL'ANTITRUST.

Ordinamento del notariato - Consigli notarili distrettuali - Atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare - sottrazione alla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

(R.O. 86/2018)

Il Collegio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 93-ter, comma 1-bis, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili) - introdotto dall'articolo 1, comma 495, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 20 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) - e dell'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Secondo la prospettazione dell'Autorità rimettente, la quale assume di essere legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale, le norme censurate, nella parte in cui escludono l'applicazione della legge n. 287 del 1990 (c.d. legge antitrust) agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare posti in essere dai consigli notarili distrettuali, sottrarrebbero un intero segmento di attività all'applicazione del nucleo essenziale delle regole in materia di concorrenza, in assenza di qualsiasi valutazione circa il carattere necessario e proporzionato di tale deroga. Da tale assunto conseguirebbe la violazione dei principi di ragionevolezza e di libertà di iniziativa economica di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 41 della Costituzione. Inoltre, lamenta l'AGCM, le norme censurate contrasterebbero con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che, secondo la costante giurisprudenza europea, consente la deroga alle disposizioni in materia di concorrenza solo ove sia necessaria per garantire l'adempimento della specifica missione affidata alle imprese incaricate della gestione di un servizio economico d'interesse generale e sia rispettosa del principio di proporzionalità, secondo una valutazione da operarsi in concreto e caso per caso.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Norme censurate

L. 16 febbraio 1913, n. 89.

Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

Art. 93-ter

In vigore dal 1 gennaio 2018

(omissis)

1-bis. Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

L. 10 ottobre 1990, n. 287

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Art. 8 Imprese pubbliche e in monopolio legale

In vigore dal 4 aprile 2001

(omissis)

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

(omissis)

CAMERA DI CONSIGLIO 5 DICEMBRE 2018

CONFISCA DI BENI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E TUTELA DEI TERZI CREDITORI.

Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca di beni alla criminalità organizzata - Tutela dei terzi creditori - Disciplina transitoria in relazione ai procedimenti di prevenzione pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011 - Soggetti legittimati a proporre domanda di ammissione del credito - Limitazione ai soli creditori muniti di titolo preferenziale acquisito anteriormente all'adozione della misura di prevenzione.

(R.O. 2/2018)

La Corte di cassazione solleva, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"), che regola le forme di tutela di terzi creditori aventi la loro garanzia patrimoniale nei beni assoggettati a sequestro e confisca nell'ambito di procedimenti di prevenzione pendenti al momento dell'entrata in vigore del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). Il Codice antimafia ha introdotto un sistema organico di tutela esteso alla generalità dei creditori, pertanto la norma in esame reca una disciplina speciale e transitoria applicabile ai procedimenti pendenti anteriormente all'entrata in vigore di detto Codice. La norma circoscrive la possibilità di tutela ai creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, ai creditori che prima



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene e ai creditori intervenuti nell'esecuzione iniziata in base a un pignoramento anteriore al sequestro. Per tutti gli altri creditori sarebbe preclusa la possibilità di essere ammessi a soddisfarsi sul ricavato dei beni confiscati. A parere del rimettente la previsione sacrifica irragionevolmente le ragioni del creditore che, in relazione al momento di insorgenza del credito, non ha avuto la possibilità di trascrivere tempestivamente un atto di pignoramento, determinandosi così una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai creditori ammessi alla procedura. La proposizione del dubbio di legittimità costituzionale viene sostenuta, in ragione della qualità imprenditoriale del creditore e della causa commerciale del credito, anche denunciando la violazione del principio della libertà di iniziativa economica.

Norma censurata

L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Art. 1.

198. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:

- a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;
 - b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).
-